



Le novità in ambito di:

- ✿ legislazione
- ✦ news dall'Agenzia delle Entrate
- ★ giurisprudenza

- ✓ IMPOSTE SUI REDDITI
- ✓ IVA E IMPOSTE INDIRETTE
- ✓ EXPATRIATES & GLOBAL MOBILITY



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

Novità normative

- Art. 10-sexies, D.L. n. 21/2022 (cd. “decreto Ucraina”) - Termine di compensazione Bonus Moda
- Art. 21, D.L. n. 50/2022 (cd. “decreto Aiuti”) - Credito beni immateriali 4.0

Imposte sui redditi

- ◆ Risposta ad Interpello n. 230/2022- Rivalutazione con costo fiscale superiore a quello contabile
- ◆ Risposta ad interpello n. 232/2022- ACE e polizze assicurative
- ◆ Risposta ad Interpello n. 238/2022 - Erogazioni liberali per l'emergenza Covid-19
- ◆ Risposta ad Interpello n. 255/2022 - Fusione e mancato rispetto del limite patrimoniale
- ◆ Risposta ad interpello n. 270/2022 - Dicitura credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi
- ◆ Risposta ad interpello n. 286/2022 - Somme corrisposte al legale non distrattario munito di delega all'incasso
- ◆ Circolare n. 11 del 12 maggio 2022 - ravvedimento in ipotesi di condotte fraudolente
- ◆ Circolare n. 12/E del 13 maggio 2022 in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione (commento al decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100, di recepimento della Direttiva “DAC 6”)
- ◆ Circolare n. 14/E/2022 - Commento alle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio in materia di crediti di imposta.
- ◆ Circolare n. 16/E del 24 maggio 2022 - Transfer pricing: intervallo di libera concorrenza
- ★ Ordinanza della Corte di Cassazione n. 12222 del 14 aprile 2022 - Rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM)
- ★ Corte di Cassazione, sentenza n. 13123 del 27 aprile 2022 - Società non operative e tassazione di gruppo
- ★ Corte di Cassazione, sentenza n. 14795 del 10 maggio 2022 - Compensazione crediti oltre il limite stabilito - Successiva elevazione del credito compensabile

IVA e imposte indirette

- ◆ Risposta ad interpello n. 247/2022 - Malfunzionamento del server RT - Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
- ◆ Risposta ad interpello n. 278/2022 - Cessione del credito IVA da parte di soggetti residenti in paesi extra-Ue
- ◆ Agenzia delle Entrate, risposta di consulenza giuridica 13 maggio 2022, n. 5 - Attività di *sharing* di veicoli - Memorizzazione elettronica e trasmissione corrispettivi
- ★ Sentenza della Corte di giustizia UE, causa C-637-20 - Trattamento IVA di una citycard che riconosce il diritto di usufruire di vari servizi turistici
- ★ Ordinanza della Cassazione 20 maggio 2022, n. 16091 di rimessione alla Corte di Giustizia UE: questioni pregiudiziali in tema di disciplina delle società di comodo che limita il diritto alla detrazione IVA.

Expatriates & Global Mobility

- ◆ Risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 266 del 17 maggio 2022 - Applicazione della ritenuta su compensi corrisposti a relatori esteri nell'ambito di convegni
- ◆ Risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 259 dell'11 maggio 2022 - Regime impatriati ammesso in caso di rientro da un distacco all'estero con nuove mansioni e condizioni economiche

Art. 10-sexies, D.L. n. 21/2022 (cd. “decreto Ucraina”) - Termine di compensazione Bonus Moda

L'art. 48-bis, co. 3, del D.L. n. 34/2020 (come modificato dall'art. 10-sexies del D.L. 21/2022, convertito con L. 51/22), stabilisce ora che il credito d'imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori sia utilizzabile in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione (e non più soltanto nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione come, viceversa, prevedeva la precedente formulazione).

Pertanto, il credito maturato con riferimento al FY2020 potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d'imposta 2021 ed il credito maturato con riferimento al FY2021 potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d'imposta 2022. Di conseguenza, i soggetti che non erano riusciti a compensare il credito maturato nel 2020, per incapienza di versamenti a debito, potranno procedere alla compensazione nel corso del 2022 o nei futuri esercizi.

Art. 21, D.L. n. 50/2022 (cd. “decreto Aiuti”) - Credito beni immateriali 4.0

L'art. 21, del D.L. 50/2022, ha incrementato dal 20% al 50% il credito di imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 1, co. 1058, L. 178/2020, per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell'allegato B annesso alla legge n.232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nessuna modifica è invece intervenuta con riferimento alla entità del credito spettante per i periodi successivi, così come disciplinate dai commi 1058-bis e 1058-ter.

Risposta ad Interpello n. 230/2022- Rivalutazione con costo fiscale superiore a quello contabile

Con la risposta ad interpello n. 230/2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ove un bene abbia un valore fiscale superiore a quello di iscrizione in bilancio, per effetto della mancata deduzione di una parte delle quote di ammortamento, e la rivalutazione da operare sul differenziale civilistico porti il valore fiscale del bene ad un importo eccedente il valore di mercato, la base imponibile dell'imposta sostitutiva va corrispondentemente ridotta.

Tale linea interpretativa si fonda sul disposto dell'art. 6 del DM 162/2001 per cui, "anche ai fini fiscali", il valore attribuito ai beni non può essere superiore al valore realizzabile nel mercato.

In particolare, il caso esaminato nella risposta ad interpello è quello di immobili già oggetto di una precedente rivalutazione (per la quale si prevedeva che i maggiori valori iscritti fossero sospesi per tre anni ai fini degli ammortamenti), i quali conservavano al 31 dicembre 2020 un valore inespresso, oggetto di rivalutazione ai sensi dell'art. 110 del DL n. 104/2020.

Considerato dunque che il valore di mercato costituisce un limite alla rivalutazione fiscalmente rilevante, l'Agenzia ha accolto la soluzione prospettata dal contribuente e consistente nel dare efficacia esclusivamente civilistica alla rivalutazione fino a concorrenza del valore fiscalmente riconosciuto ante rivalutazione, per poi dare rilevanza fiscale, con pagamento della relativa imposta sostitutiva, "... per la quota pari alla differenza tra il valore di mercato (valore massimo rivalutabile) e detto valore fiscalmente riconosciuto".

Questa impostazione, come rilevato dalla risposta a interpello in esame, è circoscritta alle situazioni in cui l'integrale riconoscimento dei maggiori valori sia impedito dal superamento del valore massimo rivalutabile.

Risposta ad interpello n. 232/2022- ACE e polizze assicurative

La risposta n. 232 affronta la necessità di sterilizzare o meno, ai fini del calcolo dell'Ace, gli investimenti di liquidità effettuati dalle imprese mediante sottoscrizione di polizze assicurative.

L'art. 5, co. 3, del D.M. 3 agosto 2017 dispone, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Per individuare i "titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni" occorre fare riferimento alla nozione recata all'art. 1, co. 1-bis, del TUF e all'art. 1, co. 1, lett. w-bis.3) del TUF. Tale ultima disposizione definisce un "prodotto di investimento assicurativo" come un prodotto che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. Lo stesso articolo elenca poi delle specifiche ipotesi che non rientrano nella definizione di prodotto di investimento assicurativo tra cui i prodotti assicurativi non vita (elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE), nonché i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità.

L'Agenzia ha chiarito che le fattispecie che rientrano nella definizione di «prodotto di investimento assicurativo» sono da considerarsi, a tutti gli effetti, quali investimenti passivi (seppur indiretti) in titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, che la ratio della norma agevolativa ACE non intende premiare e che pertanto devono essere oggetto di sterilizzazione, mentre i prodotti assicurativi non vita nonché i contratti assicurativi vita, con prestazioni dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità non determinano alcuna penalizzazione ai fini ACE.

Risposta ad Interpello n. 238/2022 - Erogazioni liberali per l'emergenza Covid-19

Con la risposta ad interpello n. 238/2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le condizioni di applicabilità dell'art. 66 del DL n. 18/2020, finalizzato a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica causata da Covid-19. Nello specifico si tratta della detrazione IRPEF del 30%, per importi non superiori ad € 30.000, effettuata da persone fisiche e da enti non commerciali e della deduzione integrale, ai fini IRES e IRAP, per i soggetti titolari di reddito di impresa.

In particolare, nel caso oggetto di esame, l'Agenzia ha chiarito che tali liberalità possono essere erogate non solo nei confronti dei Comuni e delle aziende ospedaliere, ma anche di strutture di ricovero, cura, assistenza, pubbliche e private, coinvolte nella gestione dell'emergenza.

La Società donante potrà operare la relativa deduzione, ai fini IRES ed IRAP se in grado di produrre ricevuta del versamento effettuato e una specifica ricevuta, rilasciata dal soggetto donatario, dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infine, l'Agenzia ha chiarito che non sussiste alcun obbligo, in capo al donante, di riscontro della rendicontazione che l'ente beneficiario è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet, con indicazione della fonte e dell'impiego dell'erogazione liberale.

Risposta ad Interpello n. 255/2022 - Fusione e mancato rispetto del limite patrimoniale

Con la risposta ad interpello n. 255/2022, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la disapplicazione del disposto di cui all'art. 172, c. 7, del TUIR che vieta il riporto delle posizioni soggettive (perdite fiscali, interessi passivi, ACE), in sede di fusione societaria, se non viene superato, tra gli altri, il c.d. "test del patrimonio netto".

Nello specifico, viene presentato il caso di una fusione per incorporazione in cui le perdite realizzate dalla società incorporata sono superiori all'ammontare del suo patrimonio netto contabile. Inoltre, tra il soggetto incorporato e quello incorporante è in essere un contratto di affitto di ramo d'azienda.

La Direzione Centrale Grandi Contribuenti, sottolinea innanzitutto che, come evidenziato in precedenti interventi di prassi (risoluzione n. 54/E/2011), la ratio sottesa all'art. 172, TUIR, risiede nella volontà del legislatore "di attuare una soluzione equilibrata che pur mantenendo fermo il diritto del riporto delle perdite, eviti che per mezzo della fusione si trasmettano deduzioni del tutto sproporzionate alle consistenze patrimoniali delle società fuse o incorporate. Il legislatore fiscale ha, perciò, individuato nel suddetto limite patrimoniale un indice, ancorché approssimativo, in grado di misurare la capacità della società - intesa come autonoma organizzazione e prima dell'integrazione dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione - di produrre in futuro redditi imponibili tali da compensare le perdite fiscali pregresse riportate".

Nel caso di specie, secondo l'Ufficio, la circostanza che non vi sia patrimonio netto capiente al rispetto del c.d. limite patrimoniale, per il riporto delle perdite fiscali in caso di fusione, non sarebbe peraltro preclusiva al riporto delle stesse, in quanto la società incorporata sembrerebbe dotata di un'autonoma capacità di produrre redditi imponibili; circostanza validata dall'esistenza di una struttura organizzativa supportata dalla presenza di personale dipendente in forza fino alla data di efficacia del contratto di affitto di azienda, concluso tra la società incorporata e l'incorporante.

L'Agenzia delle Entrate rileva, inoltre, che la concessione in affitto del ramo d'azienda dell'incorporata all'incorporante non appare ostativa a detta conclusione perché non sarebbe volta a depotenziare detta struttura organizzativa, ma sarebbe solo un negozio anticipatorio degli effetti che si verrebbero a generare con la fusione, in quanto sarà l'affittuaria (incorporante) a succedere in tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultima.

Risposta ad interpello n. 270/2022 - Dicitura credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi

Con la risposta n. 270 l'Agenzia ha stabilito la necessità, al fine di fruire del credito d'imposta beni strumentali nuovi, di apporre il relativo riferimento normativo anche nel DDT.

L'art. 1, co. 1062, della L. 178/2020, stabilisce che *“ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter”*.

L'istante, stante la generica formulazione, ha chiesto chiarimenti in merito alla necessità di includere i riferimenti normativi, oltre che nella fattura di vendita, anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo/interconnessione.

L'Agenzia delle Entrate ha sancito la necessità di apporre la dicitura nel documento di trasporto che certifica la consegna, mentre ritiene che tale obbligo non vada esteso al verbale di collaudo/interconnessione.

Risposta ad interpello n. 286/2022 - Somme corrisposte al legale non distrattario munito di delega all'incasso

Nel caso di specie, una società, soccombente in giudizio, è stata condannata a pagare anche le spese legali in favore della controparte. Quest'ultima, parte vittoriosa, è assistita da un avvocato "non distrattario", munito di delega all'incasso. Per legale "non distrattario" si intende il legale che non è nominato nella sentenza dal giudice come avente diritto a chiedere direttamente alla parte soccombente il proprio onorario e le spese processuali.

La società soccombente ha chiesto all'Agenzia delle entrate se sulle spese legali da corrispondere all'avvocato di controparte, munito di delega, debba o meno essere applicata la ritenuta alla fonte di cui all'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

A favore dell'esonero dall'applicazione della ritenuta viene ricordata la risoluzione 15 marzo 2019, n. 35/E, nella quale è stato chiarito che la parte soccombente, che agisce come sostituto d'imposta, è esonerata dall'effettuazione della ritenuta prevista dal citato articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa, munito di delega all'incasso:

- non costituiscano per quest'ultimo reddito di lavoro autonomo, ovvero
- qualora il difensore produca copia della fattura emessa nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa.

Nel caso di specie, la società soccombente, con l'interpello in oggetto, ha chiesto se, oltre alla delega ed alla fattura emessa nei confronti del proprio cliente per le prestazioni professionali rese, sia anche necessario che il legale di controparte dimostri l'avvenuto pagamento della fattura.

L'Agenzia ricorda, in primo luogo, che la ritenuta deve essere operata anche quando il compenso è corrisposto per prestazioni di lavoro autonomo rese a terzi o nell'interesse di terzi, con ciò intendendosi ampliare l'area di applicazione della ritenuta stessa fino a comprendervi anche le remunerazioni di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore di un committente non esecutore del pagamento e che, pertanto, lo status di sostituto d'imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se l'adempimento del pagamento è disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna.

Premesso quanto sopra, l'Agenzia conferma che se, nel caso di specie, la società soccombente ritenga che le somme che sta erogando possano costituire reddito di lavoro autonomo per il difensore, è legittimata a richiedere al legale "non distrattario", ai fini della non applicazione della ritenuta, oltre alla delega all'incasso rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa nei confronti dello stesso, ogni altro documento che ritenga opportuno in base alle proprie procedure, come ad esempio la prova dell'avvenuto pagamento del compenso professionale.

Circolare n. 11 del 12 maggio 2022 - ravvedimento in ipotesi di condotte fraudolente

Con la Circolare n. 11, del 12 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approfondito il tema della possibilità di procedere all'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso anche nel caso in cui il contribuente abbia commesso violazioni di natura fraudolenta.

Viene, in particolar modo, chiarito come il ravvedimento operoso sia ammesso anche per sanare violazioni che derivino da condotte connotate da frode. Tale istituto può infatti consentire, a seconda del tipo di reato tributario commesso, l'applicazione di una circostanza attenuante (articolo 13-bis, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 74) oppure l'esclusione della punibilità (articolo 13 del d.lgs. n. 74 del 2000).

A tale riguardo, nella circolare qui in commento, l'Agenzia delle Entrate, ripercorrendo l'evoluzione normativa del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ricorda come *“per i reati individuati negli articoli 10-bis (omesso versamento di ritenute dovute o certificate), 10-ter (omesso versamento di IVA) e 10-quater, comma 1 (indebita compensazione di crediti non spettanti), del d.lgs. n. 74 del 2000, è esclusa la punibilità se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi interessi e sanzioni, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito del ravvedimento operoso”*.

L'Amministrazione finanziaria evidenzia, poi, come, a partire dal 24 dicembre 2019, operi l'esimente di cui al secondo comma dell'articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 74/2020, che prevede, per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici e di dichiarazione infedele ed omessa, l'esclusione della punibilità *«se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo»*, sempreché ciò sia intervenuto prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Circolare n. 12/E del 13 maggio 2022 in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione (commento al decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100, di recepimento della Direttiva “DAC 6”)

Con la Circolare n. 12/E del 13 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sul tema dei meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione, come disciplinati dal decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100, di attuazione della direttiva (UE) 2018/822 (DAC6).

La disciplina della DAC6 ha come obiettivo particolare quello di scoraggiare il ricorso a meccanismi transfrontalieri di pianificazione finanziaria aggressiva. Nello specifico la disciplina DAC6 rientra tra le iniziative internazionali riconducibili all'azione 12 del BEPS (Base erosion and profit shifting), fra cui le misure OCSE sul rafforzamento del Common Reporting Standard (CRS) e di contrasto alle strutture offshore opache. In attuazione della direttiva comunitaria, il decreto attuativo disciplina lo scambio automatico obbligatorio di informazioni su tali meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione.

La Circolare in commento, che segue la precedente Circolare interpretativa n. 2/E, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 10 febbraio 2021, raccoglie le ulteriori questioni sollevate dagli operatori, rielaborandole sotto forma di risposte a quesiti, organizzati in 11 paragrafi suddivisi, in base alle tematiche trattate, come segue:

1. intermediari;
2. apertura di conti correnti in giurisdizioni che non hanno attuato la disciplina CRS (Common Reporting Standard);
3. standard di conoscenza;
4. criterio di riduzione d'imposta e criterio del vantaggio fiscale principale;
5. termini connessi agli obblighi di comunicazione;

6. sanzioni;
7. contenuto della comunicazione;
8. pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate;
9. scambio automatico di informazioni e titolarità effettiva;
10. beni immateriali di difficile valutazione;
11. trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività.

Circolare n. 14/E/2022 - Commento alle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio in materia di crediti di imposta.

Il documento di prassi in esame fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio per il 2022 in materia di agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta. In particolar modo la Circolare in esame tratta di:

1. Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi;
2. Credito di imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;
3. Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI;
4. Povertà educativa;
5. Tax Credit librerie;
6. Bonus acqua potabile;
7. Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari.

In questa sede, ci soffermeremo a commentare i chiarimenti forniti con riguardo solo ai primi due punti sopra ammissibili pari ad 1 milione di euro è su base annuale.

In particolar modo, con riguardo al credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, indicati nell'allegato A della L. 232/2016 (beni materiali 4.0), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), l'Agenzia delle Entrate precisa, nella Circolare qui in commento, che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all'intero triennio.

Per gli investimenti in beni immateriali, di cui all'Allegato B della Legge n. 232/2016 (beni immateriali 4.0), la Circolare si limita a richiamare la modifica normativa, che estende l'agevolazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), con la precisazione che il limite massimo di costi ammissibili pari ad 1 milione di euro è su base annuale.

Per quanto riguarda poi la disciplina dei crediti di imposta¹ in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, la Circolare ripercorre le modifiche apportate dall'art. 1, comma 45, della Legge di Bilancio 2022, chiarendo come, per tutte le fattispecie sopra indicate, la base di calcolo del credito di imposta vada assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili ed il limite massimo annuale vada ragguagliato ad anno, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Inoltre specifica che il credito d'imposta aggiuntivo, attribuito in relazione alle spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile alle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, concorre alla determinazione dei limiti massimi stabiliti.

¹ Il credito d'imposta è pari 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e al 5% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo pari a 20 milioni di euro.

Circolare n. 16/E del 24 maggio 2022 - Transfer pricing: intervallo di libera concorrenza

Con la circolare n. 16 del 24 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune istruzioni operative in materia di prezzi di trasferimento.

Nello specifico, la circolare analizza la nozione di "intervallo di libera concorrenza", come anche specificato nell'articolo 6 del Decreto del 14 maggio 2018, in sede di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del TUIR ovvero delle disposizioni contenute nei Trattati contro le Doppie Imposizioni stipulati dall'Italia conformi a quanto previsto nell'articolo 9 del Modello di Convenzione OCSE.

La Circolare in commento inizia con una ricostruzione del quadro normativo di riferimento. La valutazione sulla conformità al principio di libera concorrenza va effettuata, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, "applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso".

Tale metodo deve essere selezionato tenendo conto dei seguenti criteri: (i) i punti di forza e di debolezza di ciascun metodo nella situazione specifica; (ii) l'adeguatezza del metodo in considerazione della natura e delle caratteristiche economicamente rilevanti dell'operazione controllata; (iii) la disponibilità di informazioni affidabili, in particolare, in relazione a operazioni non controllate comparabili; (iv) il grado di comparabilità tra l'affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni.

Ai sensi del DM 14 maggio 2018, a parità di "affidabilità" tra uno dei metodi tradizionali (confronto del prezzo, prezzo di rivendita e costo maggiorato) e uno dei metodi reddituali (margine netto della transazione e metodo transazionale di ripartizione degli utili) è da preferire il metodo appartenente alla prima categoria e, tra questi, il metodo del confronto di prezzo.

La Circolare evidenzia, poi, che, a norma dell'art. 6 del DM 14 maggio 2018, si considera conforme al principio di libera concorrenza l'intervallo di valori formato dagli indicatori finanziari in applicazione del metodo più appropriato relativo a ciascuna operazione tra terzi indipendenti comparabile con l'operazione controllata. Un'operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate, si considerano realizzati in conformità al principio di libera concorrenza, qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell'intervallo.

Ciò posto, vengono individuate due casistiche distinte:

- se le operazioni hanno il medesimo grado di comparabilità con l'operazione controllata va considerato l'intero intervallo di valori risultante dall'applicazione dell'indicatore finanziario selezionato (c.d. full range);
- se invece, le transazioni non hanno lo stesso grado di comparabilità, è necessario riferirsi agli "strumenti statistici" individuati dalle Linee Guida OCSE per restringere l'intervallo.

In entrambi i casi sopra riportati, tutti i valori contenuti all'interno dell'intervallo sono considerati conformi al principio di libera concorrenza.

Da questo quadro consegue ulteriormente che, se l'indicatore finanziario ricade al di fuori dell'intervallo di libera concorrenza, la società deve fornire idonea documentazione al fine di evitare la ripresa fiscale; se questa prova non viene fornita, o è fornita in modo non soddisfacente, la ripresa è effettuata individuando il "punto" che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all'interno dell'intervallo.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 12222 del 14 aprile 2022 - Rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM)

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12222 del 14 aprile 2022, il trattamento di fine mandato (TFM) accantonato in favore del socio amministratore è soggetto a tassazione anche qualora sia oggetto di rinuncia, in quanto, ai fini giuridici, la rinuncia è a tutti gli effetti equiparabile ad un incasso.

La Corte di Cassazione ha, in particolar modo, statuito che: *“la rinuncia da parte del socio-amministratore al trattamento di fine mandato costituisce dal punto di vista giuridico un incasso, come tale suscettibile di essere tassato, in quanto per un verso presuppone la possibilità di disporre di una somma di denaro, costituisce espressione della volontà di patrimonializzare la società e pertanto presuppone il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, “utilizzato” e per un altro verso arricchisce un soggetto giuridico - la società - che appartiene al rinunciante in quanto socio della stessa, il quale altrimenti si gioverebbe, attraverso lo schermo della personalità giuridica e in violazione del principio della capacità contributiva, dell’incremento della partecipazione sociale”*.

A sostegno della propria tesi i giudici di vertice hanno richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 26842 del 2014, nella quale veniva osservato come l’art. 88, quarto comma, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, qualora si tratti di *“... crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l’obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta”*.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13123 del 27 aprile 2022 - Società non operative e tassazione di gruppo

Il caso affrontato dalla Suprema Corte verteva su di un gruppo di società che aveva aderito al regime del consolidato fiscale. In particolar modo, la società consolidante era risultata essere una società di comodo e, pertanto, aveva indicato nella propria dichiarazione dei redditi il reddito minimo presunto che aveva poi proceduto a trasferire al consolidato ed a compensare con le perdite d’esercizio trasferite dalle società consolidate.

La Cassazione, accogliendo le tesi dell’Agenzia, ha disconosciuto la legittimità dell’operato della società, in quanto il soggetto non operativo non può assoggettare a imposizione un importo inferiore al minimo di legge. La compensazione delle perdite è, quindi, ammessa solo nel caso di reddito maggiore di quello minimo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14795 del 10 maggio 2022 - Compensazione crediti oltre il limite stabilito - Successiva elevazione del credito compensabile

La Cassazione si è espressa in tema di compensazioni, affermando il principio del favor rei a seguito dell’innalzamento della soglia annuale di compensabilità.

Pertanto, se la compensazione concretamente effettuata rispetta il limite di compensabilità imposto da una norma emanata successivamente alla violazione, la sanzione di cui all’art. 13, del DLgs. 471/1997, non risulta comminabile.

Risposta ad interpello n. 247/2022 - Malfunzionamento del server RT - Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Una società opera, con svariati punti vendita, nel settore della grande distribuzione commerciale ed assolve l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati delle operazioni giornaliere mediante l'utilizzo di Server RT installati nei propri punti vendita. I numerosi registratori di cassa posti in ciascun punto vendita inviano i dati al Server RT del punto vendita medesimo, che si configura, quindi, come un collettore dei dati delle singole operazioni effettuate e le memorizza e trasmette elettronicamente all'Agenzia delle entrate.

Il quesito posto dalla società riguarda la procedura da adottare in ipotesi di rottura o danneggiamento del Server RT, eventi che impediscono temporaneamente la memorizzazione dei dati del punto vendita cui il Server appartiene e, di conseguenza, anche la trasmissione telematica.

L'Agenzia chiarisce che, a fronte del malfunzionamento del registratore telematico o del server RT - intendendosi come tale qualsiasi anomalia che riguardi una sua componente (ad esempio, alla singola cassa collegata ad un server RT) o l'intero apparato, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al Sistema AE - la procedura da seguire è la seguente:

1. il registratore telematico o il server RT deve essere posto nello stato "Fuori Servizio";
2. la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento, tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall'Amministrazione finanziaria ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture (la trasmissione può, comunque, avvenire su base volontaria avvalendosi della richiamata procedura di emergenza);
3. la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.

Viene confermato, infine, che qualora siano state rispettate le prescrizioni dei punti precedenti e liquidata in maniera corretta l'IVA - fatte salve specifiche ulteriori violazioni - non trovano applicazione le sanzioni relative alla memorizzazione e trasmissione dei dati.

Risposta ad interpello n. 278/2022 - Cessione del credito IVA da parte di soggetti residenti in paesi extra-Ue

Una società svizzera, senza partita IVA né stabile organizzazione in Italia, ha effettuato importazioni in Italia e, di conseguenza, ha maturato un credito IVA che intende recuperare.

Oltre alla possibilità di attivare la procedura di rimborso prevista dall'art. 38-ter, DPR 633/1972, per i soggetti residenti in Paesi extra-UE, con l'interpello in oggetto la società ha chiesto all'Amministrazione finanziaria se sia anche possibile cedere il credito IVA, istituto previsto dall'art. 5, c. 4-ter, DL 70/1988.

Con la risposta in commento l'Agenzia ha fornito risposta negativa.

Nel documento di prassi viene ricordato, innanzitutto, che attualmente solo il credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA annuale o infrannuale (Modello IVA TR) può essere oggetto di cessione.

In assenza di una espressa previsione normativa, non è possibile estendere a crediti diversi da quelli risultanti dalle dichiarazioni IVA sopra citate la salvaguardia, contenuta nell'art. 5, c. 4-ter, DL 70/1988 e posta a favore dell'Amministrazione finanziaria, secondo la quale è ammessa la ripetizione anche nei confronti del cessionario delle somme rimborsate, qualora le stesse dovessero essere in un momento successivo recuperate perché non spettanti.

D'altra parte, lo stesso articolo 38-ter del decreto IVA non reca alcuna indicazione in merito alla possibilità di cedere a terzi il credito IVA chiesto a rimborso.

In conclusione, l'istituto della cessione del credito IVA non può essere esteso a crediti IVA maturati da soggetti non residenti, non stabiliti né rappresentati o identificati ai fini IVA in Italia.

Agenzia delle Entrate, risposta di consulenza giuridica 13 maggio 2022, n. 5 - Attività di *sharing* di veicoli - Memorizzazione elettronica e trasmissione corrispettivi

Una società svolge attività di noleggio in *sharing* di monopattini e biciclette.

L'utente che desidera utilizzare il servizio deve registrarsi esclusivamente via website o app. Una volta registrato, per iniziare il noleggio è necessario cliccare "sblocca bici" sull'app oppure appoggiare la tessera sul lettore ottico della stazione.

Il corrispettivo viene addebitato, immediatamente dopo la registrazione dell'utente, sulla sua carta di pagamento.

La richiesta della società verte sulla certificazione dei corrispettivi pagati dagli utenti.

L'Agenzia richiama la precedente risoluzione n. 478/E, del 16 dicembre 2008, nella quale erano state affrontate le problematiche legate al mondo del *bike sharing*. In quella occasione era stato chiarito che il servizio di *bike sharing* è riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile cui si aggiungono "gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette ecc.", realizzando di fatto un servizio complesso".

Ai fini della certificazione, quindi, vi è l'onere di certificare il servizio di *bike sharing* mediante scontrino o ricevuta fiscale, ovvero a partire dal 2020 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale.

Inoltre, qualora la società che presta il servizio sia in possesso del codice fiscale del cliente, potrebbe sempre procedere alla certificazione del corrispettivo mediante fattura elettronica indipendentemente dalla preventiva richiesta del cliente stesso (risposta 8 ottobre 2019, n. 396).

Viene, infine, chiarito che, per ragioni di semplificazione, è possibile ricorrere a forme di documentazione riepilogative quali quelle di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA.

In tal modo, a fronte di accordi con gli utenti che prevedano addebiti nel medesimo mese al raggiungimento di determinate soglie (di importo/temporali), essi potranno essere documentati con un'unica fattura (ordinaria o semplificata) da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello del pagamento (momento rilevante ai fini dell'imposta in base all'articolo 6, comma 3, del decreto IVA).

Sentenza della Corte di giustizia UE, causa C-637-20 - Trattamento IVA di una citycard che riconosce il diritto di usufruire di vari servizi turistici

Nella sentenza in commento la Corte di Giustizia UE ha avuto occasione per la prima volta di fornire chiarimenti sulla nozione di “buono multiuso”, codificata nell’articolo 30-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici europei, una società svedese ha realizzato uno strumento commercializzato da quest’ultima sotto forma di carta, denominata “citycard”, acquistabile da parte dei turisti che visitano la città di Stoccolma.

La carta conferisce al suo titolare il diritto di accedere, per una durata limitata e fino ad un certo importo, a una sessantina di attrazioni turistiche, quali siti di interesse o musei, l’accesso a una decina di servizi di trasporto di persone, quali *tour* effettuati con gli autobus ed i battelli della società emittente e visite organizzate da altri prestatori.

Il titolare della carta utilizza quest’ultima come mezzo di pagamento per usufruire dei servizi e non versa alcun supplemento poiché tale carta è semplicemente registrata tramite un lettore concepito a tal fine.

Secondo la disciplina IVA svedese alcuni di questi servizi sono soggetti all’IVA ad aliquote comprese tra il 6% e il 25%, mentre altri ne sono esenti.

La controversia tra la società emittente e le Autorità fiscali svedesi è sorta sulla diversa qualificazione che l’una e le altre hanno dato alla carta.

In particolare, la società sostiene che la carta soddisfa le condizioni richieste all’articolo 30 bis della direttiva IVA e che essa costituisce un “buono multiuso” in quanto i prestatori interessati sono obbligati ad accettare tale carta come mezzo di pagamento e che le condizioni applicabili ai titolari di quest’ultima indicano quali servizi possono essere pagati con la carta e quali sono i prestatori di tali servizi. Inoltre, l’importo dell’IVA dovuta per le prestazioni che possono essere fornite come corrispettivo della carta non sarebbe noto al momento dell’emissione di quest’ultima.

Secondo le Autorità fiscali svedesi, invece, la carta non può essere qualificata come “buono”, ai sensi dell’articolo 30 bis della direttiva IVA. Si tratterebbe di un tipo di carta per il tempo libero, il cui limite di valore sarebbe molto elevato rispetto alla sua durata di validità che sarebbe molto breve. Pertanto, un consumatore medio non sarebbe in grado di usufruire di tutte le possibilità offerte da tale carta. Lo sconto di cui beneficia il titolare di detta carta, rispetto al prezzo normale delle attrazioni visitate, sarebbe proporzionale al grado di utilizzo di quest’ultima.

La stessa carta non potrebbe quindi essere considerata, in quanto tale, come riscattata a fronte di beni o servizi.

La Corte ricorda, innanzitutto, che un “buono” è uno strumento che contiene un obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale, poi, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Inoltre, dalla definizione del “buono” contenuta nell’articolo 30 bis, punto 1, della direttiva IVA, non emerge che la durata di validità della carta o la possibilità di usufruire di tutti i servizi in essa proposti sarebbero elementi rilevanti al fine di qualificare detta carta come «buono», ai sensi di tale disposizione.

Sulla base di queste considerazioni, i giudici confermano che la carta può essere considerata come “buono”, ai sensi dell’articolo 30 bis, punto 1, della direttiva IVA.

Quanto, poi, alla qualificazione del buono come “multiuso”, viene ricordato che tale viene definito un buono in relazione al quale - tra l’altro - l’IVA dovuta su tali beni o servizi non è nota al momento della sua emissione.

Anche tali condizioni sembrano soddisfatte nel caso in oggetto, in cui la carta consente l’accesso a diverse prestazioni di servizi, che sono soggette ad aliquote IVA diverse o esenti da IVA, e che è impossibile prevedere in anticipo quali siano le prestazioni che saranno scelte dal titolare di tale carta.

Ordinanza della Cassazione 20 maggio 2022, n. 16091 di rimessione alla Corte di Giustizia UE: questioni pregiudiziali in tema di disciplina delle società di comodo che limita il diritto alla detrazione IVA.

Il caso oggetto della controversia ha visto l'Amministrazione finanziaria, in applicazione alla disciplina sulle società di comodo, disconoscere il credito IVA, esposto in dichiarazione da una società ed utilizzato nell'esercizio successivo, in considerazione del mancato superamento del test di operatività.

La disciplina sulle società di comodo è contenuta nell'art. 30, comma 4, della L. 724/94, che preclude l'utilizzo in compensazione, il rimborso e la cessione del credito IVA alle società o enti non operativi. Se poi, la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA in misura non inferiore all'importo che risulta dall'applicazione di determinate percentuali (test di operatività), il credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.

Nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, non si rinviene analoga disciplina.

Con l'ordinanza in parola la Corte di Cassazione ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE, le seguenti questioni pregiudiziali:

- se possa essere negata la qualità di "soggetto passivo" - e, conseguentemente, il diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA - al soggetto che effettua, per tre anni consecutivi, operazioni rilevanti ai fini IVA in misura ritenuta non coerente, in quanto eccessivamente bassa, rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone, secondo criteri stabiliti dalla legge e che non sia in grado di dimostrare l'esistenza di oggettive situazioni ostative;
- se una disciplina nazionale, come quella contenuta nell'art. 30, comma 4 della legge L. 724/94, sia in contrasto con i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA.

Risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 266 del 17 maggio 2022 - Applicazione della ritenuta su compensi corrisposti a relatori esteri nell'ambito di convegni

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 266/2022, ha chiarito che, in caso di videoconferenze, la ritenuta sui compensi erogati ai relatori non fiscalmente residenti in Italia si applica solamente qualora la connessione avvenga dall'Italia.

Il caso sottoposto all'Amministrazione Finanziaria riguarda una società specializzata nell'organizzazione di convegni in campo sanitario, i quali, a causa delle restrizioni derivanti dall'epidemia da COVID-19, si svolgeranno sempre più spesso in videoconferenza. Alcuni relatori, non fiscalmente residenti in Italia, effettueranno i loro interventi in videoconferenza restando fisicamente nel loro Paese di residenza o in un altro territorio terzo, relazionando in alcuni casi anche con l'ausilio di slide a supporto.

L'Istante chiede, pertanto, se il compenso corrisposto a tali relatori in relazione al convegno sia imponibile in Italia ai sensi dell'art. 23 del TUIR e debba di conseguenza essere assoggettato a ritenuta fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ribadisce, in prima battuta che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del TUIR, i soggetti non fiscalmente residenti in Italia sono assoggettati ad imposizione esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera d) del Tuir, che definisce i criteri di territorialità, i redditi di lavoro autonomo si considerano prodotti in Italia soltanto se la prestazione è effettuata fisicamente in Italia.

Pertanto, la Società istante sarà tenuta ad applicare una ritenuta a titolo d'imposta del 30%, ad un soggetto non residente in Italia, a norma dell'art. 25 comma 2 del DPR 600/73, soltanto sui compensi correlati a prestazioni di lavoro autonomo svolte in Italia, dovendo invece escludere quei compensi relativi a prestazioni di lavoro autonomo svolte dall'estero. A parere dell'Agenzia dell'Entrate, lo stesso principio si applica anche ai compensi relativi alla cessione delle slide da parte dei relatori alla società istante in quanto, facendo riferimento a quanto precisato dal commentario all'art. 12 del modello OCSE, i relatori non diffondono un know-how, ma forniscono una prestazione professionale di tipo divulgativo-scientifico che costituisce un'attività di lavoro autonomo (anche occasionale).

Risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 259 dell'11 maggio 2022 - Regime impatriati ammesso in caso di rientro da un distacco all'estero con nuove mansioni e condizioni economiche

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 259/2022, ha preso posizione in merito al tema dell'accesso al regime dei lavoratori impatriati nel caso di un rientro in Italia di un lavoratore già residente all'estero prima del periodo di distacco.

Il quesito oggetto dell'interpello verte sulla fattispecie in cui un giornalista, che nel 2012 ha sottoscritto un contratto di lavoro dipendente in Italia con un contestuale distacco all'estero, senza realizzare un effettivo espatrio, in quanto lo stesso svolgeva, sin dal 2001, un'attività lavorativa all'estero come collaboratore autonomo. L'istante sottopone, quindi, il quesito in merito all'applicabilità del regime in parola in quanto, a fronte della conclusione del rapporto di distacco, intende rientrare in Italia per svolgere una attività di lavoro del tutto "nuova" (con una diversa sede di lavoro, un differente ruolo aziendale, nuove mansioni, un rinnovato ruolo e maggiori responsabilità) e con differenti condizioni economiche benché il datore di lavoro non possa procedere, per specifiche esigenze di natura aziendale, ad una "nuova" assunzione.

Infatti, il rientro in Italia dovrebbe avvenire con la mera "variazione" del contratto di lavoro preesistente per disporre l'attribuzione della nuova qualifica di vicecaporedattore della testata giornalistica della sede italiana, la promozione ad una qualifica superiore di tre gradi/livelli a quella attualmente rivestita dall'Istante, una maggiorazione significativa della retribuzione, l'assunzione di maggiori responsabilità ed il cambiamento radicale delle mansioni da svolgere.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver analizzato la normativa di accesso al regime, afferma che l'attività lavorativa prestata all'estero in regime di distacco consentirebbe l'accesso al regime speciale, al verificarsi di tutte le condizioni previste dall'articolo 16 del d.lgs n. 147 del 2015, laddove il distacco, più volte prorogato abbia determinato un affievolimento dei legami del lavoratore con il territorio italiano e via sia una sostanziale discontinuità di mansioni e ruoli oltre che contrattuale.

L'Ufficio, nel suo excursus, valorizzando sia il tema dell'effettivo radicamento all'estero del giornalista che la circostanza del ruolo aziendale ricoperto al rientro in Italia sarebbe differente rispetto a quello originario, e pertanto la posizione lavorativa non si porrebbe in continuità con la precedente, conferma l'ammissione al regime premiale ancorché non vi sia una discontinuità contrattuale (il lavoratore manterrà il contratto di lavoro sottoscritto nel 2012 pur con le opportune "variazioni").

Contatti:

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Milano

Viale Abruzzi, 94

Roma

Via Ludovisi, 16

Torino

Corso Re Umberto, 9bis

Bologna

Corte Isolani, 1

Treviso

Viale G. Verdi, 1

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 6 giugno 2022.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.